C6-0008197-17/10/2018 A - Allegato Utente 1 (A01)
RAI/RESSAC-21/02/2019-0120657 - Allegato Utente 2 (A02)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 490 DI DATA 17 Ottobre 2018

O G G E T T O:
Comunità della Valle di Non – Centro integrato sito in Predaia (TN), fraz. Taio, località Iscle.
Rinnovo dell'autorizzazione alla gestione di un impianto avente funzione di Centro di Raccolta Zonale, di struttura a supporto delle raccolte differenziate e di stazione di trasferimento, per l'esercizio delle attività di messa in riserva, anche previo raggruppamento (operazioni di recupero R13 e R12), e di deposito preliminare (operazione di smaltimento D15) di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti nell'ambito territoriale della Comunità della Valle di Non.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista la determinazione del Dirigente del Settore Tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 73 di data 6 marzo 2009, così come modificata con proprie determinazioni n. 106 di data 3 aprile 2015, n. 558 di data 8 novembre 2016 e n. 154 di data 28 marzo 2017, con la quale è stata rilasciata alla Comunità della Valle di Non (in origine Comprensorio della Valle di Non), con sede legale in Cles (TN), via C.A. Pilati, 17 (di seguito Comunità), l'autorizzazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito T.U.L.P.) ed all'art. 6 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla realizzazione ed alla gestione di un Centro integrato (operazioni di recupero R13 – R12 e di smaltimento D15) comprensivo di Centro di Raccolta Zonale (CRZ), con funzione anche di Centro di Raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera *mm)*, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, gestito in regime di D.M. 8 aprile 2008 (di seguito CR), e struttura a supporto delle raccolte differenziate, funzionale alla raccolta dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti nell'ambito di competenza corrispondente al territorio della Valle di Non, per un quantitativo complessivo di 3.000 t/anno, nonché di stazione di trasferimento dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01) per il loro successivo trasporto agli impianti di recupero e di smaltimento finale, per un quantitativo di 5.000 t/anno, realizzato all'interno del piazzale della discarica per rifiuti non pericolosi urbani e speciali assimilabili sita nel comune di Taio (TN), ora Predaia, loc. Iscle;

vista la domanda presentata dalla Comunità in data 13 agosto 2018 (ns. prot. n. 470010 di data 14 agosto 2018), così come perfezionata in data 17 agosto 2018 (ns. prot. n. 473401), tesa a conseguire il rinnovo dell'autorizzazione in parola;

rilevato dalla citata domanda che nulla è variato dal punto di vista tecnico rispetto a quanto attualmente autorizzato;

considerato che il Centro integrato è organizzato e ripartito nelle seguenti sezioni:

- *"AREA A"*: CRZ gestito in forma promiscua come CR;
- *"AREA B"*: piattaforma a supporto delle raccolte differenziate gestita in forma promiscua come CR;
- *"AREA C"*: CRZ e piattaforma a supporto delle raccolte differenziate gestiti in forma promiscua come CR;
- *"AREA D"*: stazione di trasferimento;

considerato che il *"Centro di raccolta"* è, secondo la definizione data all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006, un' *"area presidiata ed allestita, (…), per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento"*;

atteso che l'art. 1 del D.M. 8 aprile 2008 stabilisce che i Centri di raccolta, comunali o intercomunali di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006 sono costituiti da *"aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non*

domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";

atteso altresì che l'art. 2, comma 4, del citato D.M. 8 aprile 2008 stabilisce che *"il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406"*, ora sostituito dal D.M. 3 giugno 2014, n. 120;

considerato che dalla lettura coordinata degli articoli 1 e 2, comma 4, del D.M. 8 aprile 2008 si evince che la fattispecie del *"Centro di raccolta"* di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006 non si configura come un impianto di stoccaggio soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto l'attività di raccolta esercitata ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 all'interno del Centro integrato in questione, essendo esercitabile unicamente previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, non può essere amministrativamente ricompresa nella presente autorizzazione;

visto l'art. 6, comma 3-bis, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, il quale stabilisce che *"... ai centri di raccolta materiali comunali o sovracomunali si applica la disciplina stabilita dalle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 1, lettera cc)* (ora lettera mm), *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il medesimo regime derivante dalle precitate disposizioni statali può essere applicato, su richiesta dei soggetti interessati, anche con riguardo ai centri di raccolta materiali presenti all'interno dei centri di raccolta zonale, ove ciò sia ritenuto compatibile dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in sede di rilascio dell'autorizzazione o dell'aggiornamento della stessa relativa al centro di raccolta zonale"*;

ritenuto a tal fine necessario impartire al titolare della presente autorizzazione le opportune indicazioni per la corretta gestione promiscua all'interno dello stesso deposito di rifiuti gestiti parte con autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e parte ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;

viste a tale proposito le circolari di data 20 maggio 2010, prot. n. 121538/10-S131-LL-17.8.3-10, di data 7 ottobre 2010, prot. n. 290877/10-S131, di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721463-LL, e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti (in seguito *Circolari*), con le quali sono state fornite ai gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti le indicazioni per l'applicazione delle disposizioni introdotte con la L.P. 3 marzo 2010, n. 4, ed in particolare in merito alle modifiche dell'art. 6 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;

vista la circolare a firma del Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali di data 29 maggio 2015, prot. n. 437/ALBO/PRES, con la quale è stata comunicata l'interpretazione da parte del Comitato nazionale dell'Albo secondo cui *"l'impresa che intende trasportare ai centri di raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività ha l'obbligo di iscrizione nella categoria 2–bis di cui al DM 120/2014"*;

ritenuto opportuno a tale proposito non confermare, in via cautelativa e in attesa di ulteriori chiarimenti in merito, le indicazioni contenute al punto 4 della sopra richiamata circolare di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721463-LL, per quanto attiene specificatamente l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali da parte delle imprese e enti che conferiscono i propri rifiuti non pericolosi ai centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti (di seguito Piano), approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto il quarto aggiornamento del Piano, relativo alla gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2175 del 21 dicembre 2014, il quale definisce il Centro integrato come *"Centro finalizzato all'attività svolta dal gestore pubblico di raccolta delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché dei rifiuti urbani indifferenziati, al loro trasbordo e ad altre attività per l'ottimizzazione dei trasporti verso impianti di recupero e smaltimento e in generale per il miglioramento tecnico ed economico del servizio pubblico di gestione dei rifiuti"*;

considerato che il sopra menzionato quarto aggiornamento del Piano individua come Centro integrato tutta l'area occupata dalla locale discarica di rifiuti non pericolosi urbani e speciali assimilabili (pp.ff. 1075/1 [parte] e 1076/1 [parte] C.C. Segno), sul piazzale della quale è insediato l'impianto in questione;

visto il terzo aggiornamento del Piano, relativo alla gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1730 di data 18 agosto 2006, il quale definisce i CRZ *"centri di conferimento dei rifiuti in modo differenziato"* stabilendo che presso detti centri possono conferire i rifiuti *"sia le utenze domestiche, in modo gratuito, sia (soprattutto) le utenze del mondo imprenditoriale, previa sottoscrizione di apposita convenzione con il gestore del centro"*;

atteso che il termine *selezione* individua l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee sono da intendersi ricomprese nelle operazioni di stoccaggio R13 e D15, nonché in tutte le altre operazioni preliminari al recupero, codificate R12, nelle quali non viene modificata la natura intrinseca del rifiuto di partenza;

ritenuto che i rifiuti generati dall'attività di *selezione* devono essere codificati tra i codici CER 19 12 xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; in ogni caso essi devono intendersi prodotti dalla Comunità, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dal *"deposito temporaneo"* di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettati i vincoli di detto articolo, provvederà ad ottenere specifica autorizzazione comunale;

ritenuto inoltre opportuno diversificare la definizione di deposito promiscuo di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

atteso che in generale il deposito promiscuo in un'unica unità di accumulo (container, cumulo, cisterna, ecc.) di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, viene identificato con il termine di *accorpamento* (o *travaso* nel caso in cui i rifiuti siano allo stato

liquido) e che tale procedura è normalmente identificata nell'ambito dell'operazione di stoccaggio (operazioni R13 e D15);

atteso che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un'unica unità di accumulo di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale attività quando avente finalità di recupero deve essere individuata con l'operazione R12;

ritenuto di dover precisare che il carico in uscita dall'impianto in parola, costituito da rifiuti (sia pericolosi che non pericolosi) appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, **debba essere accompagnato da tanti FIR/schede SISTRI quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso**;

atteso che le operazioni di *raggruppamento* di rifiuti pericolosi possono essere effettuate solamente tra rifiuti pericolosi che abbiano le medesime caratteristiche di pericolosità;

atteso che tutte le operazioni di *selezione*, *accorpamento* e *raggruppamento* (di seguito indicate con il termine generico *pretrattamento*) effettuate dalla Comunità devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

vista la nota del Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la Depurazione, competente in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di data 22 settembre 2016 (ns. prot. n. 496122), con la quale vengono fornite puntuali indicazioni in merito alla corretta lettura delle previsioni contenute nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, ai fini dell'applicazione armonizzata di quanto disposto dall'art. 6 *"Procedure di localizzazione e di autorizzazione"* (relativamente ai centri per la raccolta differenziata dei rifiuti) della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, con il suddetto strumento pianificatorio;

rilevata dalla suddetta nota, in particolare, la conferma circa la possibilità di autorizzare la gestione dei CRZ ai sensi dell'art. 6 della L.P. 5/1998 e per gli effetti dell'art. 84 del T.U.L.P. e dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, ai fini del conferimento diretto dei rifiuti da parte delle utenze domestiche, oltre che da parte delle utenze non domestiche (imprese e enti);

visto l'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 dove è stabilito al punto 5.5 che l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (escluse le discariche) con una capacità totale superiore a 50 Mg (leggi tonnellate), eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti, è soggetto alla procedura di Autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda dello stesso D.Lgs. 152/2006;

vista la propria determinazione n. 18 di data 21 gennaio 2016 con la quale sono state autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dalla gestione del centro integrato in questione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e degli articoli 8-ter e 102-ter del T.U.L.P., relativamente all'esercizio delle operazioni di scarico a terra e movimentazione dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01) e della frazione biodegradabile di cucine e mense dei rifiuti urbani (CER 20.01.08);

considerato che il Centro integrato non necessita di essere autorizzato per lo scarico di acque reflue industriali in quanto, sia per come è organizzata la rete dei sottoservizi che in conseguenza delle prescrizioni contenute nel provvedimento qui in fase di rinnovo, le acque meteoriche di piazzale che vengono recapitate nel torrente Noce previa dissabbiatura e disoleatura non vengono ordinariamente a contatto con i rifiuti;

visto il combinato disposto dall'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e dall'art. 9, comma 1, del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., a tenore del quale gli enti pubblici sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria prevista dallo stesso art. 88, a copertura della attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti di cui al presente provvedimento;

vista la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

esaminati gli atti istruttori nonché la restante documentazione già agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

ritenuto di poter procedere al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto, così come richiesto dalla Comunità in data 13 agosto 2018 (ns. prot. n. 470010 di data 14 agosto 2018), domanda successivamente perfezionata in data 17 agosto 2018 (ns. prot. n. 473401);

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

visto il D.M. 8 aprile 2008, attuativo dell'art. 183, comma 1, lettera mm) *"centri di raccolta"*, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante "*Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*", per quanto non espressamente abrogato dall'art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, recante *"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"*;

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante *"Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151"*;

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, *"Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*";

vista la parte III del T.U.L.P., approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., ed in particolare gli articoli 65, 66, 67 bis, 84, 86 e 88, nonché il comma 2 dell'art. 102-bis;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., recante *"Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"*;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;

considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti spetta al Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali;

determina

1) di rinnovare l'autorizzazione rilasciata con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 73 di data 6 marzo 2009, così come modificata con proprie determinazioni n. 106 di data 3 aprile 2015, n. 558 di data 8 novembre 2016 e n. 154 di data 28 marzo 2017, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti ed all'art. 6 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla Comunità della Valle di Non, con sede legale in Cles (TN), via C.A. Pilati, 17, per la gestione di un **Centro integrato (operazioni di recupero R13 – R12 e di smaltimento D15)** comprensivo di Centro Raccolta Zonale (CRZ), con funzione anche di Centro Raccolta (CR) gestito in regime di D.M. 8 aprile 2008, e struttura a supporto delle raccolte differenziate, funzionale alla raccolta dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti nell'ambito di competenza corrispondente al territorio della Valle di Non, **per un quantitativo complessivo di 3.000 t/anno**, nonché di stazione di trasferimento dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01) per il loro successivo trasporto agli impianti di recupero e di smaltimento finale, **per un quantitativo di 5.000 t/anno**, realizzato all'interno del piazzale della discarica per rifiuti non pericolosi urbani e speciali assimilabili sita nel comune di Taio (TN), loc. Iscle, secondo quanto contenuto nella domanda di data 13 agosto 2018 (ns. prot. n. 470010 di data 14 agosto 2018), così come perfezionata in data 17 agosto 2018 (ns. prot. n. 473401);

2) di stabilire che la presente autorizzazione **non comprende** l'attività di gestione del Centro integrato effettuata ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, ma ne regola esclusivamente il coordinamento con la gestione in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, coma previsto dall'art. 6, comma 3-bis, della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;

3) di stabilire che la situazione aggiornata, relativa alla gestione dei rifiuti nelle diverse zone operative del Centro integrato, è quella riportata nelle tabelle e nella planimetria allegate al presente provvedimento; in particolare il presente provvedimento autorizza la gestione dei rifiuti ai sensi del combinato disposto dall'art. 6, commi 3 e 3-*bis*, della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, e dall'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, nelle aree operative così come di seguito individuate nella citata planimetria:
   - *"AREA A"*: CRZ gestito anche come CR;
   - *"AREA B"*: piattaforma a supporto delle raccolte differenziate gestita anche come CR;
   - *"AREA C"*: CRZ e piattaforma per le raccolte differenziate gestiti anche come CR;
   - *"AREA D"*: stazione di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato;

4) di stabilire che, conformemente all'organizzazione dell'impianto autorizzata con il presente provvedimento, nelle aree aventi funzione di CRZ possono conferire i rifiuti sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche operanti nel territorio della Comunità della Valle di Non, queste ultime sia direttamente che tramite terzi e previa convenzione volta a definire gli aspetti tecnico-economici del rapporto con il gestore di servizio, mentre le aree aventi funzione di piattaforma a supporto delle raccolte differenziate e di stazione di trasferimento sono funzionali al conferimento dei rifiuti da parte del gestore del servizio pubblico;

5) di stabilire che l'ambito territoriale di riferimento dell'impianto è quello individuato nel Progetto di riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani elaborato dalla Comunità della Valle di Non, nella sua forma approvata secondo l'art. 4 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, e del quale la Comunità dovrà in ogni caso tenere conto in relazione al suo stato di attuazione;

6) di consentire che all'interno di una stessa unità di deposito (container o cumulo) del Centro integrato siano raggruppate tipologie di rifiuti con analoghe caratteristiche merceologiche ma individuate da codici C.E.R. diversi (operazione di recupero R12), come rappresentato graficamente nelle tabelle dei rifiuti autorizzati riportate in allegato al presente provvedimento, purché nel rispetto dei seguenti criteri:
   - i rifiuti devono risultare qualitativamente compatibili tra di loro, anche in relazione alle eventuali procedure per la loro caratterizzazione previste dalle norme di settore;
   - il carico di rifiuti deve essere indirizzato ad un unico impianto di recupero finale;
   - l'impianto di destinazione per il recupero deve essere autorizzato per ricevere tutti i codici C.E.R. facenti parte del singolo carico e con le relative caratteristiche qualitative, comprese le caratteristiche di pericolosità;
   - il carico in uscita dall'impianto, inteso come singola unità di trasporto, deve essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) o schede SISTRI quanti sono i CER dei rifiuti che compongono il carico stesso, specificandone le singole caratteristiche di pericolosità;
   - le operazioni di *raggruppamento* tra rifiuti pericolosi possono essere effettuate solamente tra rifiuti pericolosi che abbiano le medesime caratteristiche di pericolosità;
   - tutte le operazioni sopra definite devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

7) di stabilire che nel Centro integrato possono essere effettuate le operazioni di *selezione* manuale dei rifiuti urbani da raccolta differenziata per migliorarne la qualità, ed in particolare della carta e cartone (codice CER 20.01.01), dell'abbigliamento (codice CER 20.01.10) e dei prodotti tessili (codice CER 20.01.11); inoltre possono essere effettuate tutte le operazioni di condizionamento volumetrico (ad esempio tramite l'uso di press-container o del "*ragno*") dei rifiuti solidi non pericolosi autorizzati dal presente provvedimento (esclusi i R.A.E.E.), finalizzate all'ottimizzazione degli stoccaggi e delle fasi di trasporto e conferimento ai centri di recupero e smaltimento finali, in conformità a quanto stabilito dal primo aggiornamento del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 4526 del 9 maggio 1997;

8) di stabilire che il Centro integrato, con funzione anche di CR gestito in regime di D.M. 8 aprile 2008, deve in ogni momento tener conto delle seguenti indicazioni tecniche di carattere generale:

a) l'intera area del Centro integrato deve essere delimitata da una recinzione di altezza minima di m. 2.00;

b) in corrispondenza dell'accesso deve essere esposto, chiaramente visibile, il regolamento di gestione del medesimo con gli orari di apertura;

c) deve essere presente un'adeguata illuminazione esterna;

d) deve essere garantita l'efficienza ottimale e la manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane, nonché del sistema di gestione delle acque di prima pioggia, del disoleatore e della vasca a tenuta stagna di controllo e captazione a presidio degli eventuali sversamenti accidentali; in ogni caso è vietato ogni tipo di scarico a dispersione;

e) l'area in cui vengono collocati i container deve presentare una pendenza tale da evitare il ristagno di acque meteoriche nei vari settori adibiti al parcheggio dei medesimi;

f) il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e l'area deve essere asfaltata, mentre la zona adibita a parcheggio dei container deve essere strutturata secondo quanto indicato al successivo punto 9), lettera a);

g) il conferimento dei rifiuti deve avvenire sotto il controllo costante di personale adeguatamente formato: durante gli orari di apertura il Centro integrato non deve risultare incustodito;

9) di stabilire che i depositi dei rifiuti e l'esercizio delle attività di gestione del Centro integrato, con funzione anche di CR gestito in regime di D.M. 8 aprile 2008, autorizzate con il presente provvedimento devono rispondere ai seguenti requisiti e sono subordinati alle seguenti prescrizioni:

a) la zona adibita a parcheggio dei container per i rifiuti pericolosi deve essere pavimentata con soletta in calcestruzzo armato impermeabile e provvista di un adeguato sistema per il contenimento degli sversamenti accidentali. Nella zona di accesso ai medesimi container, provvista di una rampa per le operazioni di carico/scarico dei medesimi, devono essere predisposti uno o più pozzetti stagni provvisti di pompa, anche amovibile, per il sollevamento degli eventuali sversamenti di sostanze liquide;

b) le aree interessate dal parcheggio dei container per rifiuti non pericolosi possono essere pavimentate secondo le medesime modalità previste per le aree di manovra al punto 8, lettera f), in alternativa alle modalità indicate alla precedente lettera a);

c) l'area di stoccaggio dei rifiuti deve essere coperta, ovvero i contenitori devono essere provvisti di idonea chiusura superiore e mantenuti chiusi, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico; la medesima area deve essere inoltre dotata di canalizzazioni per la captazione e la raccolta delle acque meteoriche;

d) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;

e) devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987, ed alle circolari di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721464-LL (escluso il punto 4) della circolare), e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze

inquinanti, nonché la raccolta di ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;

f) qualora l'eventuale trasferimento dei rifiuti da cumulo a container comporti la loro movimentazione anche sui piazzali di manovra e transito o comunque su aree non direttamente presidiate da una vasca di accumulo dei percolati, con la conseguente possibilità di imbrattamento di tali superfici, devono essere rispettate le seguenti condizioni operative e limitazioni:
   - al termine delle operazioni si deve procedere immediatamente alla pulizia del piazzale;
   - in presenza di precipitazioni meteoriche tali operazioni devono essere sospese oppure deve essere attivata la specifica cisterna di emergenza presente sulla rete di raccolta delle acque dei piazzali; in ogni caso al termine delle operazioni si deve procedere immediatamente alla pulizia delle superfici;

g) è consentito scambiare tra loro la posizione dei contenitori all'interno dell' *"AREA A"* avente funzione di CRZ e di CR gestito in regime di D.M. 8 aprile 2008; è comunque vietato scambiare la posizione di un contenitore di rifiuti non pericolosi con uno di rifiuti pericolosi, a meno che non vengano prese le opportune precauzioni relative alla gestione dei rifiuti pericolosi;

h) è vietato miscelare rifiuti pericolosi, anche aventi stesso codice CER ma differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; a tal fine l'eventuale compresenza di rifiuti classificati pericolosi e non pericolosi nella medesima unità di deposito può avvenire a condizione che gli stessi vengano opportunamente tenuti separati tra di loro attraverso l'uso di ulteriori dispositivi aventi adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti medesimi, in modo da evitare la contaminazione dei rifiuti non pericolosi da parte delle sostanze contenute nei rifiuti pericolosi e l'innescarsi di processi chimici indesiderati;

i) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;

j) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

k) tutte le operazioni di *pretrattamento* devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

l) sono vietate tutte le operazioni di miscelazione o diluizione dei rifiuti gestiti nell'impianto;

m) i rifiuti generati dall'attività di *selezione* devono essere codificati tra i codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; in ogni caso essi devono intendersi prodotti dalla Comunità la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dal *"deposito temporaneo"* di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettati i vincoli di detto articolo, provvederà ad ottenere specifica autorizzazione comunale;

n) gli stoccaggi dei rifiuti nell'impianto devono rispettare le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti; se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti; i rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento (ceneri, inerti ecc.), dall'azione del vento;

o) i contenitori di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:
   - di un bacino di contenimento di capacità utile almeno pari all'intero volume del contenitore ovvero, se fossero presenti più contenitori, il bacino di contenimento deve avere una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei contenitori stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei contenitori;
   - di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;

p) i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;

q) i recipienti fissi e mobili devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nell'area di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione e devono indicare il codice C.E.R. del rifiuto e l'operazione di smaltimento o recupero effettuata (R13/R12 o D15 come dalla documentazione di trasporto in entrata) e le eventuali caratteristiche di pericolo degli stessi;

r) i recipienti mobili devono essere provvisti di:
   - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
   - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
   - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

s) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non destinati ad essere reimpiegati per la stessa tipologia di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;

t) **il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi stoccati presso l'impianto non deve mai superare le 50 tonnellate**;

u) la superficie disponibile dell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere pari a 1 m^2 per ogni tonnellata di rifiuto;

v) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento una sicura movimentazione dei rifiuti depositati e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti);

w) la movimentazione dei materiali deve avvenire in maniera compartimentata, al fine di impedire eventuali travasi o spandimenti;

x) è vietata qualsiasi operazione di bonifica, cernita, smontaggio, recupero e selezione di rifiuti diverse di quelle di cui al precedente punto 7);

y) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;

z) le operazioni relative allo stoccaggio dei rifiuti devono essere condotte nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;

aa) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i

sistemi organizzati di raccolta individuali e collettivi, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;

bb) fatti salvi eventuali casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori, la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) anche con eventuale raggruppamento (operazione R12) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni mentre quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare (operazione D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, sempre a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti); **lo stoccaggio dei rifiuti putrescibili non può in ogni caso superare le 72 ore**;

10) di stabilire che ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

11) di prescrivere che eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio ed a quelle ad esse accessorie (operazioni di *pretrattamento*), nonché le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura, devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

12) di rammentare che, fermo restando quanto stabilito ai precedenti punti 2) e 3), sotto il profilo amministrativo il flusso dei rifiuti gestiti nel Centro integrato in regime autorizzatorio ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti ed all'art. 6 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (attività di stoccaggio), ancorché essi possano essere gestiti anche in forma promiscua all'interno della stessa unità di deposito, deve essere sempre distinto dal flusso dei rifiuti gestiti in regime del D.M. 8 aprile 2008 (attività di raccolta); entrambi i flussi devono essere sempre accompagnati dalla documentazione prevista dalle rispettive norme di riferimento secondo le modalità indicate nella circolare di data 7 ottobre 2010, prot. n. 290877/10-S131, nonché delle eventuali ulteriori disposizioni regolamentari statali e provinciali che dovessero intervenire in materia;

13) di raccomandare l'osservanza di alcune disposizioni normative, differenziate a seconda del regime inerente lo stoccaggio o la raccolta, relative:

a) alla tenuta dei registri di carico e scarico relativamente alla gestione della struttura come impianto di stoccaggio, ivi compresi la *selezione* ed il *raggruppamento* (art. 3 del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., e art. 190 del D.Lgs. 152/2006);

b) alla tenuta degli schedari Allegato 1A e 1B al D.M. 8 aprile 2008 relativamente alla gestione della struttura come CR di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità riportate nelle *Circolari* richiamate in premessa, fatta salva la sospensione delle indicazioni contenute al punto 4 della circolare di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721463-LL;

c) alla comunicazione annuale sui rifiuti (MUD) gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);

d) alla redazione e conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);

e) all'eventuale adesione al sistema di controllo *"SISTRI"* (D.M. 30 marzo 2016, n. 78);

f) alla comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;

14) di prescrivere che il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e alle caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la loro destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;

15) di stabilire che la presente autorizzazione **ha validità di 10 anni dalla data del presente provvedimento** e potrà essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato da inoltrarsi almeno 180 giorni prima della scadenza;

16) di revocare la propria determinazione n. 154 di data 28 marzo 2017 in quanto superata dalla presente determinazione;

17) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia sulla gestione dei rifiuti; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

18) di avvertire che il presente provvedimento può essere soggetto a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;

19) di dare atto che la Comunità della Valle di Non, in quanto ente pubblico, secondo il combinato disposto dall'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e dall'art. 9, comma 1, del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., è esonerata dalla prestazione della garanzia finanziaria prevista dal medesimo art. 88 del T.U.L.P. a copertura della attività di gestione dei rifiuti di cui al presente provvedimento;

20) di trasmettere copia della presente determinazione alla Comunità della Valle di Non e, per conoscenza, al Comune di Predaia (TN), all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – U.O. Igiene e Sanità Pubblica ed all'Agenzia per la depurazione – Ufficio Ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati;

21) di avvertire, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, prestando istanza alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

IL DIRIGENTE
- Ing. Giancarlo Anderle -

LMO/om

Allegati:
- elenco dei rifiuti autorizzati;
- planimetria Tavola 1 datata marzo 2015.

Allegato - Rifiuti ammessi al Centro integrato

CRZ E PIATTAFORMA A SUPPORTO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Gestione in forma promiscua anche come *"centro di raccolta"* ai sensi dell'art. 184, c. 1, lett. *mm)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art. 6, comma 3-*bis*, della L.P. 5/1998)

AREA A - piattaforma allestita con batteria di 20 container: messa in riserva con eventuale *selezione* **(R13)** ed eventuale *raggruppamento* **(R12)** - deposito preliminare **(D15)**

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	MODALITÀ DI DEPOSITO E OPERAZIONI CONNESSE	CAPACITÀ ISTANTANEA (m^3)
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	Container	30
20 01 01	Rifiuti urbani di carta e cartone	Container	60
17 02 02 20 01 02	Vetro da costruzione e demolizione Rifiuti urbani in vetro	Container	30
15 01 02	Imballaggi in plastica	Container	90
02 01 04 19 12 04 20 01 39	Rifiuti plastici (esclusi gli imballaggi) da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca Plastica e gomma dal trattamento meccanico dei rifiuti Rifiuti urbani plastici	Container	30
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	Container	30
17 04 05 17 04 11 20 01 40	Ferro e acciaio da costruzione e demolizione Cavi da costruzione e demolizione Rifiuti urbani metallici	Container	60
20 01 10 20 01 11	Abiti Prodotti tessili	Container	30
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Container	30
20 03 07	Ingombranti	Container	60
19 07 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*	Container	60
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	Container	30
20 03 03	Residui dalla pulizia stradale	Container	30
16 02 11* 20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC "RAEE provenienti dai nuclei domestici" (1) Raggruppamento 1 – FREDDO E CLIMA • 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione • 1.2 Frigoriferi • 1.3 Congelatori • 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti • 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto Ministero delle attività produttive 2 gennaio 2003	Container	30

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	MODALITÀ DI DEPOSITO E OPERAZIONI CONNESSE	CAPACITÀ ISTANTANEA (m^3)
20 01 36	"RAEE provenienti dai nuclei domestici" [1] Raggruppamento 2 – ALTRI GRANDI BIANCHI • 1.5 Lavatrici • 1.6 Asciugatrici • 1.7 Lavastoviglie • 1.8 Apparecchi per la cottura • 1.9 Stufe elettriche • 1.10 Piastre riscaldanti elettriche • 1.11 Forni a microonde • 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti • 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento • 1.14 Radiatori elettrici • 1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani • 1.16 Ventilatori elettrici • 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria	Container	30
16 02 13* 20 01 35*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericol.[2] diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 "RAEE provenienti dai nuclei domestici" [1] Raggruppamento 3 – TV E MONITOR	Container	30

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	MODALITÀ DI DEPOSITO E OPERAZIONI CONNESSE	CAPACITÀ ISTANTANEA (m^3)
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		
20 01 36	"RAEE provenienti dai nuclei domestici" [1] Raggruppamento 4 – IT E CONSUMER ELECTRONICS, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (PRIVATI DELLE SORGENTI LUMINOSE), PED E ALTRO • 3.1.1 Mainframe • 3.1.2 Minicomputer • 3.1.3 Stampanti • 3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi) • 3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi) • 3.2.3 Notebook • 3.2.4 Agende elettroniche • 3.2.5 Stampanti • 3.2.6 Copiatrici • 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche • 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici • 3.2.9 Terminali e sistemi utenti • 3.2.10 Fax • 3.2.11 Telex • 3.2.12 Telefoni • 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento • 3.2.14 Telefoni senza filo • 3.2.15 Telefoni cellulari • 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione • 4.1 Apparecchi radio • 4.2 Apparecchi televisivi • 4.3 Videocamere • 4.4 Videoregistratori • 4.4 Registratori hi-fi • 4.6 Amplificatori audio • 4.7 Strumenti musicali • 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione • 5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1 • Tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 25 settembre 2005, n. 185	Container	30

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	MODALITÀ DI DEPOSITO E OPERAZIONI CONNESSE	CAPACITÀ ISTANTANEA (m^3)
16 02 10* 20 01 21*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 "RAEE provenienti dai nuclei domestici" (1) Raggruppamento 5 – SORGENTI LUMINOSE • 5.2 Tubi fluorescenti. • 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte. • 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici. • 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.	Contenitori	2
CAPACITÀ complessiva massima istantanea di stoccaggio (m^3)			**600**

(1) RAEE provenienti dai nuclei domestici: *"i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici"* (Art. 4, c. 1, lett. *l)*, del D.Lgs. 49/2014).

(2) Nota in G.U.: *"Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc."*.

AREA B - piattaforma allestita con 3 container e un deposito in cumulo: messa in riserva **(R13)**

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	MODALITÀ DI STOCCAGGIO	CAPACITÀ ISTANTANEA (m^3)
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Container	60
		Cumulo	30
CAPACITÀ complessiva massima istantanea di stoccaggio (m^3)			**90**

AREA C - piattaforma allestita con batteria di 6 container: messa in riserva **(R13)** con *raggruppamento* **(R12)**

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	MODALITÀ DI STOCCAGGIO	CAPACITÀ ISTANTANEA (m^3)
20 02 01	Rifiuti biodegradabili quali sfalci e potature	Container	120
03 01 05 15 01 03 17 02 01 20 01 38	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 Imballaggi in legno Rifiuti legnosi da costrizione e demolizione Legno da raccolta differenziata	Container	60
CAPACITÀ complessiva massima istantanea di stoccaggio (m^3)			**180**

STAZIONE DI TRASFERIMENTO

AREA D - piattaforma allestita per il trasbordo della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento: messa in riserva **(R13)** e deposito preliminare **(D15)**

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	MODALITÀ DI STOCCAGGIO	CAPACITÀ ISTANTANEA (m^3)
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	Container	90

LAVORI DI PREDISPOSIZIONE STAZIONE DI TRATTAMENTO INTERMEDIO E CRZ PRESSO LA DISCARICA PER RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI IN LOCALITA "ISCLE" IN COMUNE DI TAIO

SCALA 1 : 250

Area ad uso CRZ 1.200 mq - Area A

Area di stazione di trasferimento n.a.p. 240 mq

Area deposito legno e sfalci pulitura 1.000 mq - Area C

SUPERFICI

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

- SERVIZIO TECNICO E TUTELA AMBIENTALE-

COMUNE	:	TAIO
DATA	:	MARZO 2015
PROGETTO	:	CENTRO INTEGRATO COMPRENSIVO DI CENTRO DI RACCOLTA ZONALE E STRUTTURA A SUPPORTO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE
TAVOLA	:	1
ELABORATO	:	PLANIMETRIA
VISTO	:	IL RESPONSABILE dott. ing. Francesco Zambonin

Timbro